

In base a questa accusa dell'avvocato fiscale il Consiglio straordinario propose l'espulsione dei gesuiti, la confisca dei loro beni e un divieto assoluto di carteggio con essi.¹ Per esaminare questa decisione si riunì il 20 febbraio 1767 una commissione particolare (« Junta especial »), di cui fecero parte, oltre i ministri Roda, Muniain, Musquiz e Grimaldi, il duca d'Alba, Masones e il confessore del re, Osma. In base ai fatti addotti e motivi di peso, come pure tenuto conto della lealtà, esperienza e cultura dei membri del Consiglio straordinario, che escludevano ogni dubbio nella profondità, giustizia e legalità del loro procedimento, la commissione particolare giunse a concludere, che il re poteva e doveva far proprio il giudizio di quello.² Riguardo al piano di esecuzione la commissione propose sette emendamenti, che in generale significavano una mitigazione delle durezza della legge di espulsione, così per esempio, che non qualsiasi carteggio segreto con gli espulsi dovesse esser punito come delitto di Stato. Per troncare in precedenza ogni discussione ulteriore sui motivi dell'espulsione, si proponeva che il re dichiarasse nel decreto di chiudere nel suo petto regale i motivi di questa decisione, senza entrare in un giudizio sull'Istituto della Compagnia di Gesù, sui costumi e le massime dei suoi membri; aggiungesse tuttavia, che i propri motivi erano non solo giusti e pressanti, ma di tal natura, ch'egli si vedeva in coscienza obbligato e costretto alla misura, e che la propria decisione si fondava sopra una matura inchiesta come pure sul consiglio dei propri ministri e di altre persone altamente considerate.³

buelvo a V. S. el papel que me confió; le he leído, y me parece muy bien, y a proposito para dar una idea general y somaria qual se pide» (Grimaldi a Roda, 19 novembre 1769, ivi 686).

¹ « Papeles remitidos por la Secretaria de Gracia y Justicia... », Archivo generale centrale di Madrid, *Estado* 3517. La relativa « Resolución », o decreto, ivi.

² « ...estima la Junta, que en virtud de los muchos y diferentes hechos, que se refieren en dicha Consulta, y de los poderosos fundamentos, y urgentes motivos con que aflanjan su dictamen los Ministros del Consejo extraordinario... y en la justa satisfaccion, y confianza, que la Junta debe tener de la integridad, practica, y literatura de dichos Ministros para no poder dudar de la solemnidad, justificacion, y arreglo en el procedimiento, y substanciacion de esta causa, puede y debe V. M. conformarse con su sentencia y parecer, y le persuade a la urgencia, y necesidad de esta providencia sobre las razones de justicia la consideracion de no haverse hasta ahora dado satisfaccion alguna al decoro de la Majestad, y a la vindicta publica por las graves, y execrable ofensas cometidas en los insultos pasados » (Junta mandata formar por V. M., del 20 febbraio 1767, ivi).

³ « La primera [advertencia] es relativa a la extension del decreto, que debe publicarse, en cuyo asunto se conforma la Junta con el dictamen del Consejo extraordinario en quanto, a que se diga, que S. M. reserva en su